



Comune di Nuoro

Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio"
Servizio Urbanistica

Rif.ti Prot. n° 69132 del 17/10/2023 - MASE

Codice identificativo P.A.: **ID: 10177**

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
Indirizzo elettronico: VA@pec.mite.gov.it

Resp. Proc. Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco
Indirizzo elettronico: digianfrancesco.carlo@mite.gov.it

R.A.S. – Assessorato Della Difesa Dell'ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Indirizzo elettronico: Difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: "Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del P.U.A. ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di impianto agrivoltaico da 40 MW in zona industriale di Prato Sardo e relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Nuoro (NU).

Proponente: Società Nuoro Solar S.r.l.

Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).

Comunicazione relative a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

VISTI gli allegati alla pratica in oggetto, presentata dalla ditta **Nuoro Solar S.r.l.** – Rappresentante Legale: Gonzalez Juan Fernando, **Codice identificativo P.A.: ID 10177** - riguardante la realizzazione di

un impianto agrivoltaico da 40 MW in zona industriale di Prato Sardo e relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Nuoro (NU).

PREMESSO CHE la verifica riguarda esclusivamente l'impianto, le infrastrutture e le opere connesse che ricadono nel Comune di Nuoro;

VISTO il P.U.C. vigente e le allegate N.T.A. pubblicato sul BURAS n. 11 del 12/03/2015;

VISTO il Decreto Legislativo n.152/2006;

VISTO l'art. 65, comma 1-quater e 1-quinques Decreto Legge n. 1/2012;

VISTO il Decreto Legislativo n. 199/2021, in particolare l'art. 20;

VISTO il Decreto Legge n. 77/2021;

VISTO il Decreto Legge n. 17/2022 coordinato con la Legge di conversione n. 34/2022 recante "*misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*";

VISTO il Decreto Legge n. 13/2023 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*";

VISTA la sentenza del Consiglio di stato n. 2368 del 31/03/2022;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 45 del **10/10/2023** con cui è stato conferito al Dott. Roberto Del Rio l'incarico dirigenziale per il Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica";

L'Ufficio, a seguito delle verifiche effettuate sugli elaborati grafici e sulla documentazione prodotta, confrontati in particolare con gli elaborati allegati al PUC vigente, per quanto di competenza, esprime le seguenti osservazioni:

1. Lo strumento urbanistico vigente, sostanzialmente preclude la possibilità di realizzazione degli interventi in progetto come destinazione d'uso per le porzioni ricadenti nella Z.T.O. "E" (agricola) sottozona E5a (zona agricola marginale) della superficie di circa **mq. 104.800,00**, poiché sono ammissibili solo interventi finalizzati alla conduzione agricola dei fondi (art. 29 delle N.T.A del PUC vigente), considerato che se pur viene prevista lo svolgimento di attività agricole nell'area dell'impianto, **le superfici coperte dai moduli (LAOR) sono superiori al 40% della superficie agricola interessata**, come previsto dalla normativa vigente (art. 65, comma 1-quater e 1-quinques D.L. n. 1/2012, D.L. n. 77/2021 e linee guida in materia emanate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 27/06/2022). Inoltre nelle linee guida sopra citate inoltre, sono indicate le caratteristiche che deve avere il soggetto che realizza l'impianto, che deve essere o un'impresa agricola singola o associata o un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. **Nella proposta progettuale non figura alcuna impresa agricola ma solo da ditta proponente pertanto anche questa prescrizione non è rispettata;**
2. L'area dell'impianto, della superficie di circa **mq. 25.756,00**, che ricade all'interno della Z.T.O. D – Industriale sottozona **D2.1** (variante n. 3 bis del P.di L., Comparto B - aree destinate agli insediamenti produttivi), per la porzione in area **D3 – Aree verdi, attrezzature per tempo libero e sport ad uso pubblico** (Standard urbanistico) in cui è preclusa l'edificazione tranne che per impianti destinati allo sport e al tempo libero, **si ritiene l'intervento non ammissibile;**
3. La gran parte della superficie occupata dall'impianto di circa **mq. 569.444,00** ricade all'interno della **Z.T.O. D – Industriale sottozona D2.1 di nuova espansione in cui si interviene esclusivamente attraverso Piano Attuativo (PUA) ai sensi della L.R. 20/81**, come previsto dall'art. 24 delle NTA del P.U.C. vigente, considerato che l'intervento in progetto precluderebbe

in maniera decisiva il futuro sviluppo dell'area industriale di Prato Sardo, vista l'incidenza della superficie occupata e destinata ad agrivoltaico, con volume complessivo in progetto pari a **mc. 1539.00** e con un indice fondiario dello **0.0027 mc./mq.**, superiore a quello di zona poiché non previsto dalle NTA e rimandato ai futuri piani urbanistici attuativi, come precedentemente detto, **pertanto si ritiene l'intervento non ammissibile;**

4. La **Stazione elettrica AT/MT di trasformazione 30/150 KV in progetto** ricade nella **Z.T.O. "E" (agricola) sottozona E5b (zona agricola forestale)**, pertanto, anche in questo caso, lo strumento urbanistico vigente sostanzialmente preclude la possibilità di realizzazione poiché sono ammissibili solo interventi finalizzati alla conduzione agricola dei fondi, che nel caso in specie esclusivamente funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva), inoltre considerando l'area recintata pari a **mq. 2040.00** circa con volume complessivo in progetto pari a **mc. 278.32** e con un indice fondiario dello **0.136 mc./mq.**, maggiore a quello di zona (**0.01 mc./mq.** per le zone E5b – area agricola-forestale) **pertanto si ritiene l'intervento non ammissibile;**
5. L'impianto agrivoltaico in progetto (cabine e pannelli) parrebbe non rispettare i **distacchi minimi previsti dalle strade comunali di mt. 20.00 (Intramontes)**, così come quelle dai confini di proprietà di **mt. 6.00**, considerato che non sono state allegate né planimetrie esaustive con la consistenza delle/i aree/lotti oggetto di intervento, l'esatta ubicazione dei fabbricati e le relative distanze dalle strade e dai confini;
6. L'articolo 10 bis del D.L. n. 17/2022 afferma che *"in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza"*. **Negli elaborati grafici di progetto non viene rappresentato e/o dichiarato il rispetto di tale prescrizione**, compresa la verifica e il calcolo di tutti gli impianti fotovoltaici previsti nell'area industriale di Prato Sardo ricadente nella Z.T.O. D – Industriale sottozona D2.1 (variante n. 3 bis del P.di L., Comparto B - aree destinate agli insediamenti produttivi) e nella Z.T.O. D – Industriale sottozona D2.1 di nuova espansione, con verifiche anche da parte dell'ente gestore dell'area (Consorzio Industriale di Prato Sardo);
7. Parte dell'area occupata dall'impianto ricade all'interno della **fascia di rispetto di 100.00 mt. dall'Area archeologica di Prato sardo** (tutelata ai sensi del decreto del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro DCR 89 del 19/09/2023) **in cui è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela**, come previsto dagli artt. 48 e 49 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Inoltre ricade entro la fascia di rispetto di 1 chilometro dal perimetro dei beni sottoposti a tutela prevista per gli impianti agrivoltaici, **e che pertanto non è ammissibile l'intervento** (D.Lgs. 199/2021 art. 20, comma 8, lett. c-quater);
8. La **Stazione elettrica AT/MT di trasformazione 30/150 KV in progetto** (Foglio 32 mappale 8) **ricade all'interno delle aree soggette a Usi Civici di Nuoro che non possono essere oggetto di espropri e di utilizzo e/o del mutamento di destinazione d'uso, se non preventivamente consentito dal comune quale ente gestore del patrimonio civico**, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, organo istituzionale rappresentativo dei cives, e che pertanto **non è ammissibile alcun intervento;**
9. L'**Area archeologica Nuraghe S'Abba Viva** (Nuraghe monotorre) bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. H1/62, in area inedificabile (F° 22 mappale 10), è posta a una distanza di **mt. 630.00** circa dall'impianto **entro la fascia di rispetto di 1 chilometro dal perimetro dei beni sottoposti a tutela prevista per gli impianti agrivoltaici**, e che pertanto **non è ammissibile l'intervento** (D.Lgs. 199/2021 art. 20, comma 8, lett. c-quater);
10. L'**Area archeologica Nuraghe Porcopi** (Nuraghe monotorre) bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR ma non mappato nella cartografia e non inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente, comunque soggetto alle stesse prescrizioni delle aree archeologiche tutelate e quindi

inedificabile (F° 23 mappale 15), è posta a un distanza di **mt. 260.00** circa dall'impianto **entro la fascia di rispetto di 1 chilometro dal perimetro dei beni sottoposti a tutela prevista per gli impianti agrivoltaici**, e che pertanto **non è ammissibile l'intervento** (D.Lgs. 199/2021 art. 20, comma 8, lett. c-quater);

11. **L'Area archeologica Tomba a cista Sa Purchedda** bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR ma non mappato nella cartografia e non inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente, comunque soggetto alle stesse prescrizioni delle aree archeologiche tutelate e quindi inedificabile (F° 23 mappale 33), è posta a un distanza di **mt. 170.00** circa dall'impianto **entro la fascia di rispetto di 1 chilometro dal perimetro dei beni sottoposti a tutela prevista per gli impianti agrivoltaici**, e che pertanto **non è ammissibile l'intervento** (D.Lgs. 199/2021 art. 20, comma 8, lett. c-quater);
12. **L'Area archeologica Nuraghe Sa Ficarba** (Nuraghe monotorre) bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR ma non mappato nella cartografia e non inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente, comunque soggetto alle stesse prescrizioni delle aree archeologiche tutelate e quindi inedificabile (F° 23 mappale 23), è posta a un distanza di **mt. 250.00** circa dall'impianto **entro la fascia di rispetto di 1 chilometro dal perimetro dei beni sottoposti a tutela prevista per gli impianti agrivoltaici**, e che pertanto **non è ammissibile l'intervento** (D.Lgs. 199/2021 art. 20, comma 8, lett. c-quater);
13. **L'Area archeologica Tomba a cista** bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR ma non mappato nella cartografia e non inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente, comunque soggetto alle stesse prescrizioni delle aree archeologiche tutelate e quindi inedificabile (F° 31 mappale 20), è posta a un distanza di **mt. 100.00** circa dall'impianto **entro la fascia di rispetto di 1 chilometro dal perimetro dei beni sottoposti a tutela prevista per gli impianti agrivoltaici**, e che pertanto **non è ammissibile l'intervento** (D.Lgs. 199/2021 art. 20, comma 8, lett. c-quater);
14. **I tracciati dell'elettrodotto ricadenti nel Foglio 31 mappali 3-18-33, Foglio 32 mappali 13-6 e Foglio 40 mappale 2 ricadono completamente all'interno delle aree soggette a Usi Civici di Nuoro che non possono essere oggetto di espropri e di utilizzo e/o mutamento di destinazione d'uso, se non preventivamente consentito dal comune quale ente gestore del patrimonio civico**, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, organo istituzionale rappresentativo dei cives, e che pertanto **non è ammissibile alcun intervento**;

Complessivamente l'intervento da un punto di vista ambientale è sicuramente impattante e pertanto non ammissibile poiché l'impianto è visibile, per la mole delle sue componenti, anche dall'abitato di Nuoro e dai punti panoramici (vedi Monte Ortobene, siti archeologici, ecc.). La sua realizzazione pertanto determinerebbe una modifica irreversibile delle visuali consolidate ed un'alterazione critica dello skyline percepibile sia dai vari punti di vista pubblici che dalla viabilità territoriale.

Nel territorio del comune di Nuoro e anche nelle medesime aree interessate dall'impianto agrivoltaico in esame, sono state presentate 2 richieste per la costruzione di due parchi eolici da parte di due società distinte per complessive **n° 24 turbine della potenza complessiva di immissione di 177 MW, con altezza complessiva di mt. 180,00, senza considerare le richieste riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici in corso di verifica** (almeno n° 3 recenti).

A conferma di quanto precedentemente detto, esaminando la documentazione agli atti del settore, è evidente che in un raggio di **10 Km**, sono state realizzate e/o in corso di autorizzazione ben **n° 134 pale eoliche** con impatto visibile, per la mole e il numero delle sue componenti, anche dall'abitato di Nuoro e dai suoi punti panoramici, oltretutto tali impianti sono in numero sproporzionato e altamente concentrato sul territorio poiché interessanti uno spazio ridotto anche se contermina a diversi comuni (Nuoro, Orune, Bitti, Nule, Osidda, ecc.), a cui si aggiungono gli **impianti fotovoltaici/agrivoltaici a terra** previsti nel territorio, che nel complesso vanno ad impattare pesantemente sul paesaggio visto nel suo insieme (visivo, storico-culturale, agricolo, ecc.).

Riguardo a quanto sopra espresso, considerato che le fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico) sono oramai ritenute indispensabili per l'abbattimento della CO2 e per limitare l'utilizzo di idrocarburi dannosi per l'ambiente e che quindi non vi è alcun pregiudizio nella possibilità di realizzazione degli stessi anche nei nostri territori, è evidente che la scelta dei siti non dovrebbe essere lasciata esclusivamente ai privati ma dovrebbe essere oggetto di co-pianificazione stato/regioni/enti locali, al fine di contemperare i reali fabbisogni energetici con la realtà territoriale, la tutela ambientale, i contrapposti interessi coinvolti sia economici che sociali, con un attento studio e programmazione per la scelta dei siti idonei che tenga conto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio che disciplini lo sviluppo e la realizzazione degli impianti atta a scongiurare il rischio di sovraccaricare in modo irrazionale ed impattante lo spazio territoriale, assicurando la coesistenza con altre attività e garantendo l'ascolto delle comunità locali e l'esercizio dell'inalienabile diritto al godimento del bene pubblico, di salvaguardia e tutela del territorio, di armonia e benessere sociale e degli interessi legittimi dei cittadini, attivando lo svolgimento delle procedure di **valutazione ambientale strategica (VAS)**, e solo successivamente mettere a bando di gara i siti al miglior offerente per la realizzazione, gestione e rimozione al termine del ciclo vitale degli impianti di produzione energetica.

Per tutto quanto sopra esposto questo Ufficio ritiene l'impianto non autorizzabile.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Franco Pisanu

PISANU FRANCO
26.10.2023
16:11:01
GMT+00:00



Il Dirigente

Dott. Roberto Del Rio

ROBERTO
DEL RIO
02.11.2023
10:54:05
GMT+01:00



N.B.: *il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.. Esso è redatto e trasmesso esclusivamente per via telematica, non essendo prevista la diffusione di documenti su supporto cartaceo.*